



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 150 del 23/05/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE
E RIMBORSO SPESE LEGALI.

L'anno **2022**, il giorno **23** del mese di **Maggio** convocata nei modi di legge alle ore **15.00** con prosiegua, in modalità videoconferenza ai sensi e per gli effetti della Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 22.04.2022, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.

1	SINDACO	ANCONA Francesco	SI
2	VICESINDACO	CONVERTINI Annunziata	SI
3	ASSESSORE	PALMISANO Gianfranco	SI
4	ASSESSORE	LASORSA Pasquale	NO
5	ASSESSORE	LENOCI Valentina	SI
6	ASSESSORE	MAGGI Bruno	SI
7	ASSESSORE	SCHIAVONE Annunziata	SI
8	ASSESSORE	SCIALPI Antonio	NO

Partecipa il **Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia**.

Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull'oggetto.



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI.

Il Segretario Generale

Visto l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 per il personale dipendente Comparto delle Funzioni Locali, applicabile ai sensi del disposto del comma 8 dell'art. 2 del vigente CCNL del 21.05.2018 – triennio 2016/2018, secondo cui *“il Comune, a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa (...).”*;

Visto il comma 1 dell'art. 82 del CCNL del 17.12.2020 relativo al personale dirigenziale secondo cui *“L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale...”*;

Visto altresì il comma 2 dell'art. 82 del CCNL del 17.12.2020 relativo al personale dirigenziale secondo cui *“Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto di interesse, intenda nominare un legale...di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato...Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o l'Ente procedono al rimborso delle spese legali...che comunque non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi forensi...”*

Considerato che la tutela legale opera sia con l'assunzione degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento giudiziale (assunzione diretta) e sia attraverso il

rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente (assunzione indiretta), qualora il Comune non abbia garantito l'assistenza legale sin dall'apertura del procedimento giudiziario e quest'ultimo si sia concluso con provvedimento che escluda ogni responsabilità ed addebito a carico del dipendente;

Preso atto che per il riconoscimento della tutela legale devono ricorrere le seguenti condizioni:

- connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto di giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali; tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente in un rapporto di stretta connessione con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione;
- rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- assenza di conflitto di interesse;
- conclusione del procedimento con una sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione o di proscioglimento con formula piena e passata in giudicato, che escluda ogni responsabilità;
- conclusione favorevole del procedimento civile da intendersi allorché il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, con sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo;
- conclusione favorevole del procedimento contabile da intendersi ipotesi in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti commissivi o omissivi posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, ritenendolo conseguentemente esente da responsabilità per danno erariale;

Visto l'art. 7-bis, comma 1, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, che è intervenuta sul comma 5 dell'art. 86 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, secondo cui il rimborso delle spese legali è ammissibile *"...nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione"* in presenza di specifici requisiti previsti dalla medesima disposizione dettata per gli amministratori;

Considerato l'art. 3 della Costituzione volto a garantire l'uguaglianza e l'uniformità di trattamento di coloro che, legati alla pubblica amministrazione da un rapporto organico o di servizio, assolvono ad obblighi istituzionali al fine del perseguimento dell'interesse pubblico;

Avuto altresì riguardo ai principi sanciti dalla **Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 31.07.2020** e affermati dalla giurisprudenza di legittimità orientati verso *"un apparato normativo che risponda all'interesse generale di sollevare i funzionari pubblici che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse"*

dell'amministrazione dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali" (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 13861 del 06.07.2015);

Dato atto che detti principi sono stati recentemente richiamati dal Consiglio di Stato, il quale ha affermato che il fine del legislatore è volto ad evitare *"che il dipendente...tema di fare il proprio dovere"* (**sentenza n. 280 del 13 gennaio 2020 ; sentenza n. 8137 del 28 novembre 2019**) e che *"subisca condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità"*;

Ritenuto necessario adeguare il vigente regolamento comunale recante la disciplina del rimborso delle spese legali per dipendenti ed amministratori, approvato con D.C.S. n. 162 del 20.10.2011, al quadro normativo prospettato e agli orientamenti giurisprudenziali richiamati e frutto di una interpretazione costituzionalmente orientata, anche finalizzata a riconoscere il diritto al rimborso delle spese sopportate dal dipendente allorquando nei suoi confronti intervenga decreto motivato di archiviazione ai sensi dell'art. 410, comma 2, c.p.p, a seguito dell'opposizione promossa avverso il decreto adottato ai sensi dell'art. 408, comma 1, c.p.p., che sia stata ritenuta infondata ed inammissibile;

Ritenuto altresì di dover adottare apposito regolamento che, con i caratteri dell'obiettività e dell'imparzialità disponga, in presenza di determinati presupposti di legge e sulla base di disposizioni contrattuali di settore, sull'assistenza legale e sul rimborso dei relativi oneri ai dipendenti;

Dato atto che il regolamento predisposto, oggetto della presente proposta, disciplina in modo puntuale gli aspetti procedurali e organizzativi connessi alla verifica dei presupposti necessari per la concessione dell'assistenza legale al dipendente in via diretta e tramite rimborso degli oneri nei casi ed in presenza delle condizioni ivi espressamente specificate ed in particolare, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- condizioni per l'ammissione e procedimento ad istanza di parte;
- definizione di "conclusione favorevole del procedimento";
- adeguate indicazioni sugli elementi che definiscono il "conflitto di interesse";
- individuazione e requisito del "comune gradimento";

Visto il comma 6 dell'art. 117 Cost. che così dispone *"I Comuni, le Province e le Città' Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*;

Visto l'art. 7 del T.U.O.E.L., approvato con D. Lgs n. 267/2000 il quale conferma la natura di fonte normativa subordinata a carattere attuativo - integrativo dei

regolamenti locali ed attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni nelle materia di propria competenza nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dallo Statuto;

Visto il comma 3 dell'art. 48 T.U.O.E.L. che attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

Tutto quanto sopra riportato, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

PROPONE

- di approvare l'allegato A) denominato "Regolamento comunale sul patrocinio legale e sul rimborso delle spese legali", composto da n. 10 (dieci) articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce, ad ogni effetto di legge, il previgente regolamento approvato con D.C.S. n. 162 del 20.10.2011;
- di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione, trasparenza e trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679;
- di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. – c.p.a dinanzi al Tar competente ovvero nei modi e nei termini di cui al D.P.R. n. 1199/1971 dinanzi al Presidente della Repubblica.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Lucia D'Arcangelo

LA GIUNTA COMUNALE

Lette la relazione e la proposta che precedono;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa ex art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267/18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa:

parere di regolarità tecnico - amministrativa

Dirigente del Settore AA.GG. Dott.ssa Lucia D'Arcangelo

Rilevato che l'allegata proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non è soggetta all'attestazione di regolarità contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 28 del CCNL per il personale dipendente del 14 settembre 2000;

Visto l'art. 8 comma 2 del CCNL per il personale dipendente del 21 maggio 2018;

Visto l'art. 82 CCNL del 17 dicembre 2020 per l'area dirigenziale;

Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art. 48 D.lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

Con l'assistenza giuridico – amministrativa del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del provvedimento per quanto sopra premesso e considerato,

DELIBERA

- di approvare l'allegato A) denominato "Regolamento comunale sul patrocinio legale e sul rimborso delle spese legali", composto da n. 10 (dieci) articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce, ad ogni effetto di legge, il previgente regolamento approvato con D.C.S. n. 162 del 20.10.2011;
- di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione, trasparenza e trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679;
- di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. – c.p.a dinanzi al Tar competente ovvero nei modi e nei termini di cui al D.P.R. n. 1199/1971 dinanzi al Presidente della Repubblica.

Successivamente, con separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, D.lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, stante l'urgenza di provvedere, per quanto nelle premesse esposto e considerato.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 212**

Ufficio Proponente: **SERVIZIO CONTENZIOSO**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (SERVIZIO CONTENZIOSO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/05/2022

Il Responsabile di Settore
D.ssa Lucia D'ARCANGELO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Maurizia Dott.ssa Merico

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue:

Il Sindaco
ANCONA Francesco

Il Segretario Generale
Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

☐ Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Martina Franca, lì 24/05/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267).

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.